DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/1097 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2015

sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle misure che la Danimarca intende adottare a norma dell'articolo 14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 2010/13/UE,

considerando quanto segue:

1) Con lettera del 6 gennaio 2015, la Danimarca ha notificato alla Commissione alcune misure che intendeva adottare a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.

2) La Commissione ha verificato, entro un termine di tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

3) Nell'esame delle misure la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul mercato audiovisivo danese, in particolare per quanto riguarda l'impatto sul mercato televisivo.

4) La Danimarca ha redatto l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società in modo chiaro e trasparente, a seguito di un'ampia consultazione.

5) Sulla base di prove dettagliate e del gran numero di dati forniti dalle autorità danesi, la Commissione ha verificato che l'elenco degli eventi segnalati, redatto a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, soddisfacesse almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che tali eventi hanno per la società: i) il fatto che l'evento abbia una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, in particolare in quanto elemento catalizzatore dell'identità culturale del paese, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro; iii) la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una competizione o di un torneo di portata internazionale; e iv) il fatto che l'evento sia tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attiri un grande numero di telespettatori.

6) L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società notificato contiene un certo numero di eventi segnalati, considerati eventi di particolare rilevanza per la società, come i Giochi olimpici estivi e invernali. Come hanno dimostrato le autorità danesi, i Giochi olimpici estivi e invernali hanno attirato un grande numero di telespettatori e tradizionalmente sono trasmessi dalla televisione gratuita. Inoltre sono molto popolari in Danimarca in quanto hanno una risonanza particolare presso il grande pubblico e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

([1]) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

7) Le finali e le semifinali della Coppa del mondo di calcio e del Campionato europeo di calcio maschili sono anch'essi considerati come eventi di particolare rilevanza per la società. L'elenco comprende inoltre tutte le partite della nazionale danese all'interno di tali eventi, nonché le partite di qualificazione della nazionale danese. Come hanno dimostrato le autorità danesi, tali eventi hanno attirato un grande numero di telespettatori e tradizionalmente sono trasmessi dalla televisione gratuita. Inoltre sono molto popolari in Danimarca in quanto hanno una risonanza particolare presso il grande pubblico e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. Essi vedono la partecipazione della squadra nazionale in un torneo internazionale di grande importanza.

8) Le finali, le semifinali e tutte le partite della nazionale danese, nonché le partite di qualificazione della nazionale danese femminile dei campionati mondiali ed europei di pallamano, hanno attirato numerosi telespettatori e tradizionalmente sono trasmesse dalla televisione gratuita. Inoltre, suscitano un interesse particolare e ampiamente diffuso in Danimarca, anche presso categorie di pubblico che di solito non seguono questa disciplina. Essi vedono la partecipazione della squadra nazionale in un torneo internazionale di grande importanza. Il particolare e diffuso interesse è rafforzato dal fatto che la nazionale danese ha ottenuto risultati significativi in tali tornei.

9) Le finali, le semifinali e tutte le partite della nazionale danese, nonché le partite di qualifica della nazionale danese maschile dei campionati mondiali ed europei di pallamano, hanno attirato numerosi telespettatori e tradizionalmente sono trasmesse dalla televisione gratuita. Inoltre, suscitano un interesse particolare e ampiamente diffuso in Danimarca, anche presso categorie di pubblico che di solito non seguono questa disciplina. Essi vedono la partecipazione della squadra nazionale in un torneo internazionale di grande importanza. Il particolare e diffuso interesse è rafforzato dal fatto che la nazionale danese ha ottenuto risultati significativi in tali tornei.

10) Le misure proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, vale a dire la tutela del diritto all'informazione e un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società. Questa conclusione tiene conto delle modalità secondo cui gli eventi in questione saranno trasmessi, la definizione di «emittente qualificata», del ruolo di arbitrato per la risoluzione delle controversie che possono insorgere nel corso dell'attuazione delle misure, nonché del fatto che l'ordine esecutivo contenente l'elenco di eventi si applica a eventi per i quali i contratti in materia di diritti esclusivi sono conclusi dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza esecutiva. Si può pertanto concludere che gli effetti sul diritto di proprietà, come stabilito dall'articolo 17 della Carta europea dei diritti fondamentali, non vanno al di là di quelli intrinsecamente connessi all'inserimento degli eventi nell'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.

11) Per gli stessi motivi, le misure danesi appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'interesse pubblico prevalente è quello di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. Inoltre, le misure della Danimarca non danno adito a discriminazioni e non generano effetti di preclusione del mercato a danno di altre emittenti televisive, dei titolari di diritti o di altri operatori economici degli Stati membri.

12) Le misure proposte sono inoltre compatibili con le norme in materia di concorrenza dell'Unione. La definizione delle emittenti qualificate per la trasmissione degli eventi citati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi segnalati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. Si può pertanto ritenere che gli effetti sulla libertà di concorrenza non vanno al di là di quelli intrinsecamente connessi all'inserimento degli eventi nell'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.

13) La Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le misure che la Danimarca intende adottare e ha presentato i risultati della sua verifica al comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 2010/13/UE. Il comitato ha adottato un parere favorevole,

DECIDE:

Articolo unico

1. Le misure che la Danimarca intende adottare a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, notificate alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della medesima direttiva, sono compatibili con il diritto dell'Unione.

2. Le misure adottate dalla Danimarca sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2015

Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

ORDINANZA SULLO SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI TELEVISIVI RELATIVI A EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETÀ

Quanto segue è conforme alle sezioni 90, comma 1, e 93, comma 2, della legge sulle attività radiotelevisive, cfr. testo unico n. 255 del 20 marzo 2014:

AMBITO D'APPLICAZIONE

Sezione 1. 1) La presente ordinanza disciplina lo sfruttamento dei diritti televisivi esclusivi relativi a eventi di particolare rilevanza per la società. Per «emittente televisiva» si intendono imprese che forniscono servizi di programmazione a norma delle sezioni 1 e 2 della legge sulle attività radiotelevisive.

2) I diritti esclusivi relativi a tali eventi non possono essere sfruttati in modo da impedire a un'ampia parte del pubblico di seguire gli eventi in diretta o in differita sulla televisione gratuita.

EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETÀ

Sezione 2. Nella presente ordinanza per «evento di particolare rilevanza per la società» si intende un evento sportivo che soddisfi almeno due delle seguenti condizioni:

1) interessa un pubblico diverso da quello che segue abitualmente la o le discipline sportive in questione in televisione;

2) appartiene a una disciplina sportiva che occupa tradizionalmente un posto centrale nella cultura sportiva danese;

3) è di norma seguito da molti telespettatori.

Sezione 3. I seguenti eventi sono ritenuti di particolare rilevanza per la società:

1) Giochi olimpici estivi e invernali: le gare nella loro integralità, comprese le cerimonie di apertura e chiusura, condizionatamente alla sezione 7, comma 2;

2) le fasi finali dei campionati mondiali ed europei di calcio maschili: tutte le partite cui partecipa la Danimarca, oltre alle semifinali e alle finali;

3) le fasi finali dei campionati del mondo ed europei di pallamano, maschili e femminili: tutte le partite cui partecipa la Danimarca, oltre alle semifinali e alle finali;

4) le partite di qualificazione per i campionati del mondiali ed europei di calcio maschili in cui gioca la Danimarca;

5) le partite di qualificazione per i campionati del mondo ed europei di pallamano, maschili e femminili, in cui gioca la Danimarca.

SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI TELEVISIVI

Sezione 4. Si ritiene che un'ampia parte del pubblico non possa seguire un evento sulla televisione gratuita a meno che:

1) l'evento sia trasmesso su uno o più canali televisivi accessibili complessivamente al 90 % di tutte le famiglie via etere, satellite, cavo o IP/fibra ottica al momento della trasmissione, e

2) le famiglie possano accedere all'evento a titolo gratuito, fatta eccezione per:

a) un canone di licenza sui media e

b) un eventuale canone d'abbonamento versato agli operatori televisivi, purché il canale interessato faccia parte del pacchetto meno oneroso, o

c) un canone d'abbonamento versato solo a tale canale nel caso di abbonamenti che non richiedono l'abbonamento a un pacchetto.

Sezione 5. 1) Le emittenti televisive che non sono in grado di sfruttare i diritti esclusivi di un evento di particolare rilevanza per la società a norma della restrizione sul diritto d'uso stabilito alla sezione 1, comma 2 (cfr. sezione 4), e che hanno acquisito diritti esclusivi di trasmissione per tale evento (cfr. sezione 3), possono sfruttare tali diritti solo se sono in grado di garantire mediante accordo con l'emittente che un'ampia parte del pubblico possa seguire tale evento in diretta o in differita sulla televisione gratuita.

2) Le emittenti televisive che non sono in grado di sfruttare i diritti esclusivi di un evento di particolare rilevanza per la società a norma della restrizione sul diritto d'uso stabilito alla sezione 1, comma 2 (cfr. sezione 4), e che hanno acquisito diritti esclusivi di trasmissione per tale evento (cfr. sezione 3), devono, tempestivamente e se consentito al momento dell'acquisizione di tali diritti, al più tardi sei mesi prima dell'evento, concedere i diritti a (gruppi di) emittenti televisive in grado di sfruttare i diritti esclusivi di tale evento conformemente alla restrizione sul diritto d'uso di cui alla sezione 1, comma 2 (cfr. sezione 4), al fine di determinare se vi siano (gruppi di) emittenti televisive che intendono concludere un accordo a condizioni di mercato per la trasmissione di tale evento (cfr. commi 3 e 4) più avanti e sezione 8. Qualora sia possibile, a norma della sezione 6, comma 1, punto 1, trasmettere l'evento in differita, gli accordi proposti da un'emittente o da un fornitore di servizi che non è in grado di sfruttare i diritti esclusivi di tale evento conformemente alla restrizione sul diritto d'uso di cui alla sezione 1, comma 2 (cfr. sezione 4), includono il diritto alla copertura in diretta e in differita.

3) Le emittenti televisive cui è stato proposto, a norma del comma 1, un accordo di trasmissione di un evento di particolare rilevanza per la società (cfr. sezione 3), manifestano per iscritto il loro interesse a concludere tale accordo entro 14 giorni dal ricevimento di un'offerta scritta che contiene, oltre al prezzo proposto e altri termini contrattuali, informazioni specifiche sull'evento, compresi tempi e luogo.

4) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui un'emittente televisiva o un fornitore di servizi possa dimostrare che nessuna emittente o gruppo di emittenti in grado di sfruttare i diritti esclusivi di un evento di particolare rilevanza per la società conformemente alla restrizione sul diritto d'uso di cui alla sezione 1, comma 2 (cfr. sezione 4), intenda concludere un accordo a condizioni di mercato per la trasmissione di tale evento.

Sezione 6. 1) Gli eventi di particolare importanza per la società definiti alla sezione 3 sono di norma trasmessi in diretta. La trasmissione di tali eventi può tuttavia essere differita qualora sussistano circostanze oggettive, per esempio se:

1. l'evento ha luogo in orario notturno (dalla mezzanotte alle ore 6, ora danese);

2. l'evento consiste in una serie di eventi concomitanti, come i Giochi olimpici, o

3. la trasmissione in diretta esige la riprogrammazione della trasmissione di eventi di particolare importanza per la società diversi da quelli di cui alla sezione 3.

2) La copertura di un evento di particolare importanza per la società di norma non può essere differita di oltre 24 ore.

3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2) *supra* non si applicano a eventi trasmessi conformemente alla sezione 5, comma 4)

Sezione 7. 1) Gli eventi di particolare importanza per la società definiti alla sezione 3 sono trasmessi integralmente, condizionatamente al comma 2 oltre.

2) La trasmissione dei Giochi olimpici estivi e invernali (cfr. sezione 3, comma 1), può essere limitata a una copertura ampia e rappresentativa di durata significativa dell'evento nella sua integralità sotto forma di sintesi che rispecchino fedelmente l'intero spettro di discipline sportive e di paesi partecipanti. Si pone l'accento altresì sulla copertura della partecipazione della Danimarca e sulle condizioni stabilite alla sezione 2. Le cerimonie di apertura e chiusura sono trasmesse in diretta e integralmente, condizionatamente a quanto disposto alla sezione 6. Le parti di Giochi olimpici non trasmesse a norma dei commi 1 e 2 possono essere trasmesse su canali che non soddisfano quanto disposto alla sezione 4.

3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2) *supra* non si applicano a eventi trasmessi conformemente alla sezione 5, comma 4)

ALTRE DISPOSIZIONI

Sezione 8. Le controversie relative all'accordo di cui alla sezione 5, commi da 3 a 5, finalizzato alla trasmissione di un evento di particolare rilevanza per la società, comprese le controversie di prezzo, sono risolte per arbitrato (cfr. legge sull'arbitrato).

Sezione 9. Il ministero della cultura valuta l'ordinanza entro tre anni dall'entrata in vigore. La valutazione interesserà gli sviluppi delle forme di distribuzione e le discussioni con le parti interessate.

INFRAZIONE

Sezione 10. 1) Sono passibili di ammenda pecuniaria le violazioni delle sezioni 1, comma 2, 5 commi 1 e 2, 6 commi 1 e 2 nonché 7, commi 1 e 2.

2) Le imprese ecc. (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili a norma delle disposizioni del capo 5 del codice penale.

Sezione 11. 1) Ai sensi della sezione 50, comma 1, punto 1, della legge sulle attività radiotelevisive, una licenza di programma rilasciata a norma della sezione 45 di detta legge può essere revocata temporaneamente o definitivamente se il titolare viola pesantemente e ripetutamente la legge o le disposizioni ivi afferenti.

2) Ai sensi della sezione 50, comma 1, punto 2, della legge sulle attività radiotelevisive, il consiglio della radio della televisione può decidere di interrompere temporaneamente o definitivamente i servizi di programmazione a norma della sezione 47 della legge se l'impresa registrata viola pesantemente e ripetutamente la legge o le disposizioni ivi afferenti.

ENTRATA IN VIGORE

Sezione 12. La presente ordinanza entra in vigore il 1º maggio 2015 ed è applicabile a eventi per i quali si è concluso un accordo relativo allo sfruttamento dei diritti esclusivi successivamente a tale data.

Ministero della cultura, 19 aprile 2015

Marianne JELVED/Lars M. BANKE